

DELIBERA N. 9/09/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA KARUPA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI TRAFFICO TELEFONICO GENERATO DAI CLIENTI DI TELECOM ITALIA IN ACCESSO ALLE NUMERAZIONI NNG DI KARUPA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l’istanza del 6 agosto 2008, acquisita al protocollo n. 51264 del 13 agosto 2008, con la quale la società Karupa S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e della delibera n. 148/01/CONS, della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. in materia di traffico telefonico generato dai clienti di Telecom Italia in accesso alle numerazioni NNG di Karupa;

VISTA la nota dell’11 settembre 2008 prot. n. 55748 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota della Karupa S.p.A. del 3 febbraio 2009, registrata al protocollo dell’Autorità al n. 9642 del 9 febbraio 2009, con la quale predetta società comunicava il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e contestualmente, la rinuncia all’istanza del 6 agosto 2008;

VISTA altresì la nota della società Telecom Italia S.p.A del 9 febbraio 2009 registrata al protocollo dell'Autorità al n. 10455 dell'11febbraio 2009 con la quale predetta società rendeva noto all'Autorità di aver raggiunto un accordo transattivo con la società Karupa S.p.A.;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità a definizione della controversia;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

DICHIARA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia di Karupa S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in materia di traffico telefonico generato dai clienti di Telecom Italia in accesso alle numerazioni NNG di Karupa S.p.A., di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D'Angelo

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola